

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE VI CIVILE E FALLIMENTARE

R.G. n° 14293/2019 : Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 – PIANO
DEL CONSUMATORE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

proposto dal signor

PREMESSO

Il signor ha proposto il presente piano del consumatore affermando di trovarsi in situazione di sovra indebitamento a causa di gravi vicende familiari e personali.

Egli ha affermato di avere debiti per euro 83.607,58, di non possedere beni immobili e di essere proprietario di un'auto immatricolata nel 2006.

La famiglia del signor composta anche dalla moglie dello stesso e da tre figli, ha come unico reddito la retribuzione quale dipendente del predetto, pari ad euro 1.568,97 netti mensili, ed egli afferma di avere bisogno di euro 1.225,00 euro al mese per il sostentamento della stessa, cifra inferiore a quella prevista dall'Istat per quel tipo di famiglia.

Il piano proposto dal signor consiste nel pagamento integrale delle spese di procedura e privilegiate e nel pagamento del 24% del debito chirografario, grazie all'intervento della Fondazione Antiusura San Matteo, che si è impegnata a mettere a disposizione l'importo di euro 24.000,00.

L'Occ dott. Luigi Sica L'Occ dott. ha attestato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e documentali di legge.



Il predetto ha confermato i dati sopra indicati dal debitore relativi al passivo, all'attivo ed al fabbisogno della famiglia e la mancanza di utili alternative al piano.

La signora [redacted] proprietaria dell'appartamento locato dal signor [redacted] che non ha pagato canone e spese dal 2015, ha depositato memoria nella quale esprime parere negativo sulla richiesta di omologa del piano del consumatore.

La signora [redacted] afferma che, a suo parere, manca in capo al debitore il requisito della meritevolezza, non avendo egli gestito oculatamente e con diligenza le proprie risorse economiche.

La predetta rileva che nel periodo intercorrente fra il 30.9.2014 e il 9.1.2018 il signor [redacted] ha avuto prestiti personali per euro 66.731,99 e percepito redditi per euro 61.189,83, per un totale di euro 127.921,82. Il signor [redacted] non allegherebbe alcuna specifica circostanza suscettibile di costituire un accadimento imprevedibile ovvero una spesa imprevedibile di rilevante entità da pregiudicare l'abituale ménage familiare ovvero suscettibile di avere ingenerato la posizione debitoria in cui il predetto si è venuto a trovare. Nessuna prova vi è del presunto prestito che sarebbe stato ottenuto dalla suocera. Inoltre, se si guarda l'anno 2013, in cui il signor [redacted] incassò euro 43.700,00, appare difficile ritenere che tale importo non sia stato sufficiente a pagare le spese familiari, anche a fronte del fatto che lo stesso [redacted] allega una spese mensile di euro 1.225,00. Il predetto non ha pagato alla signora [redacted] spese e canone dall'aprile 2015 fino al 31.10.2019, data di esecuzione dello sfratto; nel corso di tale periodo ha ottenuto peraltro maggiore liquidità con ulteriori prestiti, e ne ha ottenuti altri nel 2017.

Non risulta peraltro, sempre secondo la signora [redacted] che le somme ricevute a prestito siano mai state utilizzate per pagare i creditori.

L'Occ ha replicato con memoria alle osservazioni della signora [redacted] rilevando che le stesse partono dalla mancata considerazione di un presupposto fondamentale, ovvero che, come dichiarato dal ricorrente (e riscontrato dall'Occ stesso), il nucleo familiare nel 2010 è aumentato da due a quattro elementi (nascita di due gemelli) e nel 2013 è passato a cinque, con la nascita del terzo



figlio. A tale proposito, è stato documentato nel Piano del consumatore che l'Istat certifica che una tale tipologia di nucleo familiare, nel Nord Italia, vive spendendo mediamente 3.777 € / mensili. In pratica, il fatto “imprevisto e imprevedibile” coincide prima con la nascita di due gemelli (ottobre 2010) e poi del terzo figlio dopo pochi anni (2013), il che ha innescato una spirale di deficit tra redditi e uscite per il *ménage* familiare che ha progressivamente compromesso la capacità finanziaria di mantenere la famiglia (“la pallina che in dieci anni diventa valanga).

Pertanto, secondo lo stesso, si può affermare che la somma calcolata (ma rettificata dall'Occ) dall'avvocato Bessi per conto della signora [] “in entrata”, pari a € 123.501,27 nel periodo da ella considerato (vedasi pag. 2 delle Osservazioni del creditore) è inferiore rispetto al dato Istat / medio / mensile di spesa accertato (3.977 € / mese), che equivale a 147.303 € di uscite (ovvero, 3.977 € * 39 mesi). In alternativa al dato presuntivo, se volessimo considerare le uscite mensili da estratto conto (periodo 2014/2018, come osservato dal creditore opponente), avremmo in ogni caso un livello di uscite pari a € 161.046,84 (periodo 2014/2018) – vedi Tabella sotto riportata - .

Il ragionamento appena esposto va fatto evitando di confondere (come ha, sempre secondo l'Occ, invece fatto il creditore nelle sue osservazioni a pag.3, quarto capoverso, delle sue Osservazioni) le “spese medie” attuali dichiarate dal ricorrente (€ 1.225 / mese, indicate a pag. 6 del Piano del consumatore proposto) con le spese medie “presuntivamente” (tale avverbio è opportuno poiché discende da un dato statistico, se pur qualificato come l'Istat) sostenute negli anni dal 2010 al 2017 (ovvero quando si è ingenerato il sovraindebitamento). Le spese/medie mensili “attuali” (1.225 € /mese per un nucleo di cinque persone) corrispondono, infatti, allo stato attuale di capacità di esborso massimo che è però insostenibile nel medio/ lungo periodo, ragione per cui i ricorrenti si sono visti costretti ad adire la presente procedura. In ogni caso, si ricorda che la soglia di povertà / Istat è di 1.891 € mensili, comunque superiore di circa il 50% alla somma indicata nelle spese mensili / medie attuali (1.225 €).

L'Occ si richiama a quanto dichiarato nella propria “relazione particolareggiata”, nella quale si è attestato che l'analisi del cassetto fiscale e del pra non hanno evidenziato incrementi patrimoniali tali da far supporre distrazioni di liquidità a danno dei creditori ; anche l'analisi dallo stesso



effettuata, degli estratti conto dal 2013 al 2018, non ha evidenziato distrazioni particolari di liquidità, bensì un livello di uscite medie (di cui gran parte con prelievi in contanti), compatibili, nella loro globalità, con un “nucleo familiare / Istat” (come da tabella a cui si rinvia).

Tutto quanto premesso, afferma ancora l’Occ che non è difficile respingere le altre osservazioni negative, in quanto le somme destinate alla suocera in restituzione (non indicate dal ricorrente nel loro importo), possono essere considerate del tutto marginali, dati gli scarsi avanzi finanziari disponibili (al netto delle spese correnti familiari) ; in merito all’utilizzo delle somme affluite sul conto corrente, nel periodo commentato nelle Osservazioni, non risultano incrementi patrimoniali e che le uscite (in gran parte non tracciate) sono compatibili con il livello di spesa calcolato dall’Istat per un nucleo familiare appartenente a questa tipologia che, è appena il caso di ricordare, è composto di ben cinque elementi). Tale probante presunzione appare sufficiente per escludere abusi a danno dei creditori.

Ritiene il giudicante che il piano proposto dal signor meriti di essere omologato.

La normativa sul sovraindebitamento si applica a tutti i debiti del soggetto interessato indipendentemente dal grado di “robustezza” economica del creditore, e viene quindi anche a penalizzare piccoli o medi risparmiatori, come i proprietari di casa, che oltre a non incassare il corrispettivo per i canoni si trovano a doversi sobbarcare tutte le spese relative al bene.

Questo tipo di normativa è funzionale allo scopo della legge, che è quello da una parte di evitare forme di disperazione personale (cd. legge salva-suicidi) nonché il ricorso all’usura e dall’altra di consentire ai soggetti coinvolti di ricominciare una normale vita familiare e sociale; intento del legislatore è anche quello di fare diminuire il numero di procedure esecutive mobiliari, che costituiscono un inutile aggravio per il sistema giudiziario senza apportare in sostanza alcun beneficio per i creditori.

Per quanto riguarda lo specifico caso oggetto di causa, si ritiene che la sussistenza della situazione debitoria evidenziata non escluda la meritevolezza in quanto essa, come già rilevato dall’Occ, deriva in realtà da una situazione iniziale da considerare incolpevole, ossia la costituzione della



famiglia a seguito della gravidanza della futura moglie con due gemelli e del successivo arrivo di un altro bambino con impossibilità di lavorare per la madre (fatti su cui non è possibile esprimere un giudizio di nessun tipo, in quanto le scelte familiari hanno natura etica e come tali sono insindacabili).

Tale situazione si è via via aggravata (come descritto dal signor [redacted] in una propria memoria), fino a richiedere l'ottenimento di plurimi finanziamenti per poter far fronte alle spese.

L'Occ ha correttamente risposto alle obiezioni di parte [redacted] circa la quantità di denaro utilizzata dalla famiglia; ci si riporta integralmente a quanto affermato dal dott. Sica.

Va rilevato peraltro che, in assenza del contributo del fondo anti-usura per il creditore sarebbe impossibile recuperare il 24% del proprio credito; qualunque procedura esecutiva non potrebbe ragionevolmente portare ad alcun esito soddisfacente, considerando le condizioni di reddito e familiari del ricorrente.

P.Q.M.

-omologa il piano del consumatore proposto dal signor [redacted]

-attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012 e dispone che il predetto [redacted] provveda a dare esecuzione al piano secondo quanto indicato;

-dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet ad ampia diffusione;

-riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Torino, 26/11/2019

Il Giudice

Dott. Cecilia Marino

